



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/10 DEL 16.1.2009

---

**Oggetto:** Deliberazione della Giunta regionale n. 44/17 del 6 agosto 2008: contratti di servizio nel trasporto pubblico locale.

L'Assessore dei Trasporti riferisce che con la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)", è stato modificato l'art. 45 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" prevedendo, al comma 2 bis, la sostituzione delle concessioni, in via provvisoria e sperimentale, con i contratti di servizio.

L'Assessore evidenzia inoltre che, con deliberazione della Giunta regionale n. 44/17 del 6 agosto 2008, è stata approvata la nuova metodologia per il calcolo dei corrispettivi chilometrici da erogare alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, superando il sistema contributivo previsto dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16. Tale sistema, basato sul calcolo del costo economico standardizzato dei servizi e sui ricavi del traffico presunti, non è stato rideterminato dal 1999.

L'Assessore prosegue sottolineando che, con la stessa deliberazione sopra citata, è stato disposto che, nel passaggio dall'attuale regime concessorio ai contratti di servizio – da stipularsi con decorrenza dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2009 - debba adottarsi il corrispettivo chilometrico calcolato con la nuova metodologia.

A tal fine è stata predisposta una prima stesura di contratto, avente la natura prevista dall'art. 24 della citata L.R. n. 21/2005 ma con le caratteristiche di un "contratto ponte" in quanto deve regolamentare i rapporti con i concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale nella fase antecedente all'affidamento dei servizi tramite gara. Tale contratto, proposto alle aziende concessionarie di servizi di TPL, è stato oggetto di una contrattazione finalizzata alla definizione di un testo condiviso dalle parti.

L'Assessore informa la Giunta regionale che le parti si erano accordate per la stipula del contratto di servizio nei primi quindici giorni di gennaio.



Tuttavia la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 17, nell'autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 per un periodo non superiore a quattro mesi, disponeva, in deroga al comma 2, dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, che i relativi impegni e pagamenti di competenza non superassero il limite dei quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa della legge regionale 5 marzo 2008, n. 4.

Prosegue l'Assessore che, alla luce di quanto sopra esposto, il limite dei quattro dodicesimi non assicura risorse finanziarie tali da garantire la totale copertura degli oneri contrattuali e che tali risorse dovranno essere assicurate nella manovra finanziaria 2009 dalla nuova Giunta e dal Consiglio regionale entrante.

Tutto ciò premesso l'Assessore dei Trasporti propone alla Giunta di impartire ai propri uffici le seguenti direttive:

- procedere comunque, onde consentire la prosecuzione dell'avviato processo di riforma del TPL iniziato con la L.R. n. 21/2005, alla immediata stipula, con le aziende esercenti i servizi di TPL, dei contratti di servizio con durata annuale, che dovranno essere esecutivi dal 1° maggio 2009 o comunque a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge finanziaria 2009 e nei quali dovrà essere riportata una "clausola sospensiva" che condizioni l'esecuzione dei contratti alla approvazione della manovra di bilancio regionale per l'anno 2009, nonché alla individuazione della adeguata dotazione finanziaria nel capitolo di spesa destinato a contabilizzare i corrispettivi pattuiti;
- procedere alla proroga delle concessioni in essere dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009, prevedendo la corresponsione del corrispettivo calcolato secondo la metodologia di cui alla deliberazione n. 44/17 sopra citata, in un'unica soluzione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti ha espresso il parere favorevole di legittimità previsto dall'art. 24 della L.R. 13.11.1998 n. 31

#### **DELIBERA**

di autorizzare l'Assessore dei Trasporti ad emanare le seguenti direttive:

- procedere alla immediata stipula, con le aziende esercenti i servizi di TPL, dei contratti di servizio con durata annuale, che dovranno essere esecutivi dal 1° maggio 2009 o comunque a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge finanziaria 2009 e nei quali dovrà essere riportata una "clausola sospensiva" che condizioni l'esecuzione dei contratti alla approvazione della manovra di bilancio regionale per l'anno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

2009, nonché alla individuazione della adeguata dotazione finanziaria nel capitolo di spesa destinato a contabilizzare i corrispettivi pattuiti;

- di provvedere alla corresponsione del corrispettivo calcolato secondo la metodologia di cui alla deliberazione n. 44/17 del 6 agosto 2008, in un'unica soluzione per il periodo dal 1.1.2009 al 30.4.2009.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Vicepresidente**

Carlo Mannoni